

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-487 del 04/02/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oggetto                     | Pratica nr. 24138 del 2018 - Attivita' nr. 5 :<br>AUTORIZZAZIONE - Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e<br>L.R. 13/2015 - Impianto di recupero e smaltimento di<br>rifiuti urbani e speciali ubicato in Comune di Sassuolo<br>(MO), Via Ferrari Moreni n.22 - Proponente: Mattioli Spa<br>- Autorizzazione Unica (modifica) |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-387 del 25/01/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

Questo giorno quattro FEBBRAIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

**Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e L.R. 13/2015 – Impianto di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali ubicato in Comune di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni n.22 – Proponente: Mattioli Spa – AUTORIZZAZIONE UNICA (MODIFICA)**

Premesso che:

il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale", ai Capi IV e V della Parte Quarta "Norme in materia di gestione rifiuti e bonifica siti inquinati" disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti e che, in particolare, l'articolo 208 prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" e successive modifiche ed integrazioni, e la delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 159 del 02/02/2004 "Primi indirizzi per l'applicazione della normativa tecnica relativa ai veicoli fuori uso di cui al D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209" recepiscono la citata direttiva in materia;

la Legge della Regione Emilia Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", ha assegnato alla "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province;

la ditta Mattioli S.p.A., avente sede legale e impianto a Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni n.22, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e frazioni di rifiuti urbani non pericolosi. Nell'impianto vengono gestiti prevalentemente rifiuti ferrosi e non ferrosi. L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione e di imballaggi. L'attività di recupero consiste nella messa in riserva, selezione/cernita, pressatura, cesoiatura per l'ottenimento di rifiuti o di materie prime secondarie conformi alle norme tecniche di settore. Infine viene effettuato il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03;

il progetto inerente l'attività autorizzata è stato preventivamente sottoposto a procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99 e ss.mm., conclusasi con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 32 del 30/01/2007, con esito di esclusione dalla ulteriore procedura di VIA, con prescrizioni;

l'impianto è stato autorizzato ai sensi dell'art.208 del D.lgs. 152/06, con la determinazione della Provincia di Modena n. 215 del 22/03/2007, poi rinnovata con determinazione n. 69 del 30/03/2012, avente validità sino al 31/03/2022;

l'autorizzazione è stata modificata con la determinazione della Provincia di Modena n.41 del 26/01/2015, integrando nell'atto i titoli ambientali Acqua e Rumore, anch'essa avente validità sino al 31/03/2022;

nell'impianto in questione, l'azienda svolge anche attività di recupero di rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, per il quale risulta iscritta con il n. SAS043 al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di Rifiuti, sino al 03/06/2022;

Considerato che:

in data 02/08/2018, la ditta Mattioli S.p.A. ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione unica, assunta agli atti con prot. ARPAE n.15459 del 02/08/2018, per la riformulazione di alcune prescrizioni contenute nella Determina 69 del 30/03/12, ed in particolare:

**Prescrizione n. 2:**

- i rifiuti pericolosi e non pericolosi per i quali è autorizzata *l'operazione di recupero R12 ed annessa messa in riserva R13*, nonché i relativi quantitativi massimi complessivi autorizzati istantaneamente alla messa in riserva ed annuali per l'operazione R12, sono i seguenti:

| Codice europeo | Denominazione Rifiuto (operazioni consentite:R13, R12)                                                                                                                                                                          | Quantitativo istantaneo autorizzato alla messa in riserva (R13) |     | Quantitativo massimo annuale autorizzato – operazione R1 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------|
|                |                                                                                                                                                                                                                                 | t                                                               | mc  |                                                          |
| 15             | Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)                                                                                                            |                                                                 |     |                                                          |
| 1501           | Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)                                                                                                                                         |                                                                 |     |                                                          |
| 150106         | Imballaggi in materiali misti                                                                                                                                                                                                   | 80                                                              | 120 | 6.200                                                    |
| 16             | Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco                                                                                                                                                                                  |                                                                 |     |                                                          |
| 1601           | Veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 1606 e 1608) |                                                                 |     |                                                          |
| 160104*        | Veicoli fuori uso                                                                                                                                                                                                               | n. 6 veicoli <sup>1</sup>                                       |     | 1.500 t/a <sup>2</sup>                                   |

\* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/06

<sup>1</sup> di cui massimo n. 1 costituito da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06

<sup>2</sup> di cui massimo 75 t/a per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06

La ditta chiede di elevare da 75 t/a a 400 t/a la quantità massima di veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, fermo restando il limite massimo annuale complessivo di 1.500 t/a. La richiesta non prevede modifiche all'attività nel merito tecnico, e nasce dalla crescente domanda di ritiro di veicoli non M1 e non N1. Inoltre, la ditta sottolinea che le attività di messa in sicurezza e autodemolizione sono le medesime sia per i veicoli rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 209/03, che per i veicoli riconducibili al campo di applicazione dell'art. 231 del d.Lgs. 152/06, pertanto non si registra alcun tipo di impatto derivante dalla modifica delle quantità richieste, che non variano il quantitativo massimo annuale già autorizzato, pari a 1.500 t/a;

#### **Prescrizione n. 39:**

- i rifiuti in uscita dallo stabilimento devono essere conferiti direttamente ed esclusivamente ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 che effettuino il recupero effettivo degli stessi, in conformità al D.M. 05/02/98 e ss.mm., al fine di ottenere Materie Prime Secondarie conformi alle specifiche norme tecniche di settore.

Tale prescrizione è riferita alle attività di recupero (R12) e smaltimento (D15) dei rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti (codice europeo 150106).

La ditta sottolinea che la formulazione della prescrizione è fuorviante per la sua genericità, in quanto non tutti i rifiuti in uscita dallo stabilimento (relativi alle attività R12 e D15 sui rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti CER 150106) possono essere avviati ad impianti che effettuano il recupero diretto, dal momento che l'attività D15 non può essere propedeutica ad attività di recupero. Con ogni probabilità la prescrizione si riferiva ai materiali selezionati ottenuti dall'attività di recupero R12 ed elencati alla prescrizione 35, codice 150101, 150102 e 150103, ma questo non è ben definito e potrebbe genericamente riferirsi anche allo scarto originato dalle operazioni di cernita.

Per quanto concerne lo scarto, la prescrizione 38, impone l'obbligo di impiego del codice appartenente alla categoria "19". Ci sono rifiuti riconducibili alla famiglia 19, che non sono contemplati all'interno del DM 5/2/98, come ad esempio il 191212 "altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211", pertanto non può trovare piena attuazione la prescrizione di avviare i rifiuti in uscita dallo stabilimento ad impianti autorizzati ai sensi del DM 5/2/98 che ottengano Materie prime secondarie. Con ogni probabilità la prescrizione 39 non voleva riferirsi anche allo scarto identificato con CER della famiglia 19, ma dalla sua formulazione tale aspetto non emerge con chiarezza.

Alla luce di queste considerazioni la ditta chiede di eliminare la prescrizione 39, o eventualmente, di modificarla per circoscriverne il campo di applicazione ai soli rifiuti selezionati ottenuti dall'attività di recupero e non allo scarto.

Inoltre chiede che siano eliminati i riferimenti all'obbligo di conferimento ad impianti che effettuino attività di recupero conformi al DM 5/2/98 che portino all'ottenimento di Materie prime secondarie, in quanto esistono impianti che possono svolgere altre attività di recupero come l'R12 (es. triturazione) che non portano necessariamente all'ottenimento di Materie prime secondarie. Questo sia per quanto riguarda i materiali selezionati (CER 150101, 150102 e 150103) che, ovviamente, per lo scarto. Per lo scarto in particolare, trattandosi di un rifiuto prodotto dall'attività per il quale la Mattioli Spa risulta "nuovo produttore", la normativa non impone vincoli di destinazione, pertanto la ditta chiede che l'autorizzazione non contenga alcun obbligo o riferimento particolare alla destinazione di questo rifiuto.

La ditta precisa infine che le modifiche richieste alle due prescrizioni sopraelencate, non sono tali da rendere necessarie modifiche all'impianto, in quanto si tratta di prescrizioni di tipo gestionale. Inoltre, le stesse non comportano alcun tipo di impatto sulle varie matrici ambientali autorizzate.

Considerato inoltre che:

è stata indetta la Conferenza dei Servizi in forma semplificata e in modalità asincrona di cui all'art.14-bis della L.241/90;

gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi non hanno ritenuto necessario richiedere integrazioni documentali e, durante l'istruttoria, non sono emersi motivi ostativi all'accoglimento delle modifiche richieste;

si considera pertanto acquisito l'assenso della Conferenza all'accoglimento dell'istanza di modifica delle prescrizioni n.2 e n.39 come richiesto dalla ditta Mattioli Spa;

le modifiche proposte non richiedono l'adeguamento degli allegati "scarichi" e "rumore";

le modifiche proposte riguardano la sola parte relativa all'attività di gestione dei rifiuti;

le modifiche proposte non vanno a variare gli importi delle garanzie finanziarie di cui all'art.208, comma 11 del Dlgs.152/2006 calcolati in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1;

tramite l'accesso alla Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia, si è verificato che a carico della Società Mattioli Spa e dei relativi soggetti di cui all'art.85 del d.lgs. 159/2011, alla data del 02/11/2018, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art.67 del d.lgs. 159/2011;

sulla base delle risultanze dell'istruttoria condotta dalla competente Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE non si rilevano motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza e si ritiene pertanto possibile modificare l'autorizzazione unica di cui all'art.208 del D.lgs.152/06, comprensiva dei titoli ambientali in materia di rifiuti, scarichi, rumore.

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena.

Il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dr.ssa Barbara Villani, Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) dell'ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472.

Le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'"Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. ARPAE di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e visibile sul sito web dell'Agenzia [www.arpae.it](http://www.arpae.it).

Per quanto precede,

**il Dirigente determina**

1. di autorizzare, ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06, la Società Mattioli Spa, con sede legale a Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non pericolosi, nel proprio impianto localizzato in Comune di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, in continuità con la precedente autorizzazione unica (Det. 69 del 30/03/2012 integrata con Det. 41 del 26/01/2015) e a condizione che siano rispettate le prescrizioni individuate nel presente atto e nei documenti allegati;
2. di stabilire che la presente autorizzazione ricomprende e sostituisce, ai sensi dell'art.208 comma 6 del Dlgs.152/2006 le seguenti autorizzazioni/nulla osta:

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                                                                                                          |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rifiuti                               | Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art.208 della Parte Quarta del D.lgs.152/06) |
| Scarichi                              | Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura (art.124 e 125 della Parte Terza del D.Lgs.152/06)       |
| Rumore                                | Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)                                                                                    |

3. di approvare i documenti *“Allegato Rifiuti – Regolamentazione dell'attività di gestione dei rifiuti”*, *“Allegato scarichi – Regolamentazione degli scarichi idrici”*, *“Allegato Rumore – Regolamentazione delle attività rumorose”*, allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
4. la presente autorizzazione unica è rilasciata per attività da svolgere in conformità con quanto riportato nell'elaborato *Planimetria Lay-out rifiuti – Tav.Unica – Gennaio 2019*, che si allega al presente documento a costituirne parte integrante e sostanziale;
5. di rammentare che sono fatte salve le norme e i regolamenti di pertinenza, anche se non espressamente indicati nel presente atto;
6. di stabilire che, nel **termine di 90 giorni** dalla data del presente atto, la **garanzia finanziaria** deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto; in alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n.1991 del 13 ottobre 2003; il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la revoca dell'autorizzazione;
7. di stabilire che la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
8. di disporre che, la determinazione rilasciata ai sensi dell'art.208 del Dlgs.152/06 dalla Provincia di Modena con n.69 del 30/03/2012 integrata con Det. 41 del 26/01/2015, è da intendersi a tutti gli effetti decaduta dal momento dell'emanazione del presente atto;
9. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, la **scadenza** dell'autorizzazione unica resta fissata al **31/03/2022** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto al termine fissato;
10. di dare atto che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art.6-bis della Legge n.241/90;
11. di ricordare che il titolare della presente autorizzazione ha l'obbligo di:
  - presentare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo competente per ogni variazione riguardante il contenuto della presente autorizzazione, nonché la configurazione impiantistica;

- comunicare preventivamente e formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario e/o nella ragione sociale;
  - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile dell'impianto);
12. di informare che l'Autorità competente per i controlli in merito alla conformità dell'impianto all'autorizzazione unica ed alle relative prescrizioni è ARPAE:

| <b>Titolo ambientale</b>                                                                                                    | <b>Autorità di controllo</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Autorizzazione attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 del D.lgs. 152/06) | ARPAE                        |
| Autorizzazione allo scarico di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura (art.124 e 125 del Dlgs.152/06)         |                              |
| Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995)                                                                   |                              |

13. di trasmettere copia del presente atto alla ditta Mattioli S.p.A., ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
14. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

LA RESPONSABILE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
ARPAE DI MODENA  
DR.SSA BARBARA VILLANI

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI**

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rifiuti                               | Autorizzazione attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi in regime ordinario (art. 208 della Parte Quarta del D.lgs. 152/06) |

**A. PREMESSA NORMATIVA**

Il D.lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" alla Parte Quarta disciplina le autorizzazioni ed iscrizioni per la gestione dei rifiuti.

L'articolo 208 "*Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti*", in particolare, prevede al comma 1 che i soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi o varianti sostanziali di impianti esistenti, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio.

Il comma 6 stabilisce che la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

La Regione Emilia Romagna con L.R. 30/07/2015, n. 13, avente per oggetto "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni*", ha assegnato alla "*Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia*" (A.R.P.A.E.) a decorrere dal 01/01/2016, le funzioni in materia ambientale precedentemente attribuite alle Province.

**B. PARTE DESCRITTIVA**

Mattioli Spa, con sede legale e impianto a Sassuolo, Via Ferrari Moreni n.22, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e frazioni di rifiuti urbani non pericolosi.

L'attività di smaltimento consiste nel deposito preliminare di rifiuti misti provenienti da attività di demolizione e costruzione e di imballaggi.

L'attività di recupero consiste nella messa in riserva, selezione/cernita, pressatura, cesoiatura per l'ottenimento di rifiuti o di materie prime secondarie conformi alle norme tecniche di settore.

Parte dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'impianto è svolta ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06, per il quale la ditta risulta iscritta con il n. SAS043 al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero di Rifiuti, sino al 03/06/2022.

Infine viene effettuato il trattamento di veicoli fuori uso in conformità al D.lgs. 209/03.

L'area complessiva dell'impianto è caratterizzata da un piazzale di deposito e lavorazione principalmente di rottami ferrosi e non ferrosi, e da un'area coperta costituita da un capannone (destinata anch'essa a zona deposito materiale e lavorazione) e da una palazzina uffici.

Il capannone è in parte chiuso su tutti i lati e in parte adibito a tettoia tamponata su tre dei quattro lati presenti. Il piazzale è inoltre provvisto di rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento recapitante in sistemi di trattamento adeguati preliminarmente allo scarico in pubblica fognatura.

L'attività di stoccaggio e le conseguenti lavorazioni, oggetto della presente autorizzazione, vengono svolte esclusivamente al di sotto della tettoia, dotata di pavimentazione in cemento e pozzetti di raccolta degli eventuali reflui non collegati con la rete fognaria del centro.

Per quanto riguarda gli imballaggi in materiali misti – codice europeo 150106 per i quali l'azienda è autorizzata alla selezione per la separazione in frazione merceologiche omogenee ed eliminazione di impurezze, queste ultime sono stoccate al di sotto della tettoia in cumuli (legno) o in cassoni dedicati (carta e plastica).

Si è ritenuto opportuno attribuire l'operazione R12 - allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/06, all'attività di trattamento dei veicoli fuori uso, nonché all'operazione di cernita/selezione degli imballaggi in materiali misti (codice europeo 150106) finalizzata alla separazione delle diverse frazioni merceologiche ed eliminazione delle impurezze.

L'impianto è gestito conformemente alla configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "Planimetria Lay-Out rifiuti - Tavola unica – gennaio 2019".

### C. ISTRUTTORIA E PARERI

Con l'istanza di modifica presentata il proponente richiede la riformulazione delle prescrizioni n. 2 e n. 39 contenute nella Determina 69 del 30/03/12, di tipo gestionale, che non comportano modifiche all'impianto autorizzato.

Per la prescrizione n. 2, la ditta chiede di elevare da 75 t/a a 400 t/a la quantità massima di veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, fermo restando il limite massimo annuale complessivo di 1.500 t/a.

Per la prescrizione n.39, la ditta chiede di eliminarla o eventualmente, di modificarla per circoscriverne il campo di applicazione ai soli rifiuti selezionati ottenuti dall'attività di recupero e non allo scarto. Inoltre chiede che siano eliminati i riferimenti all'obbligo di conferimento ad impianti che effettuino attività di recupero conformi al DM 5/2/98 che portino all'ottenimento di Materie prime secondarie.

L'istanza è stata valutata dalla Conferenza di Servizi e durante il corso dell'istruttoria non sono emersi motivi ostativi alla modifica della prescrizione n.2 ed all'eliminazione della prescrizione n. 39 come richiesto.

### D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

La società Mattioli Spa è autorizzata all'esercizio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti urbani e speciali nell'impianto in oggetto, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni:

- la presente autorizzazione è da intendersi riferita alle operazioni di recupero e smaltimento identificate negli allegati C e B alla parte IV del D.lgs. 152/06, nel seguito elencate:

**R12** Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11

**R13** Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

**D15** Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)

- i rifiuti pericolosi e non pericolosi per i quali è autorizzata l'operazione di recupero **R12 ed annessa messa in riserva R13**, nonché i relativi quantitativi massimi complessivi autorizzati istantaneamente alla messa in riserva ed annuali per l'operazione R12, sono i seguenti:

| Codice europeo | Denominazione Rifiuto<br>(operazioni consentite: R13, R12) | Quantitativo istantaneo autorizzato alla messa in riserva (R13) | Quantitativo massimo annuale autorizzato – operazione R1 |
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

|         |                               | t                         | mc  | t/a                    |
|---------|-------------------------------|---------------------------|-----|------------------------|
| 150106  | Imballaggi in materiali misti | 80                        | 120 | 6.200                  |
| 160104* | Veicoli fuori uso             | n. 6 veicoli <sup>1</sup> |     | 1.500 t/a <sup>2</sup> |

\* rifiuti classificati pericolosi ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/06

<sup>1</sup> di cui massimo n. 1 costituito da veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06

<sup>2</sup> di cui massimo 400 t/a per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06

3. i rifiuti classificati speciali non pericolosi per i quali è autorizzata l'operazione di **smaltimento – deposito preliminare (D15)**, nonché i relativi quantitativi massimi istantanei in stoccaggio, sono i seguenti:

| Codice europeo | Denominazione Rifiuto<br>(operazioni consentite:D15)                                                                 | Quantitativo massimo istantaneo autorizzato per il deposito preliminare (D15) |    |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|
|                |                                                                                                                      | t                                                                             | mc |
| 150106         | Imballaggi in materiali misti                                                                                        | 40                                                                            | 60 |
| 170904         | Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903 | 110                                                                           | 90 |

Prescrizioni specifiche per attività di trattamento veicoli fuori uso (codice europeo 160104\*)

- l'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita esclusivamente alle seguenti fasi definite dal D.lgs. 209/03: messa in sicurezza, demolizione, pressatura mediante mezzo mobile di proprietà della ditta, cesoiatura di veicoli fuori uso;
- la presente autorizzazione ed i quantitativi autorizzati al suddetto punto n. 2 devono intendersi riferiti a:
  - veicoli fuori uso definiti dall'art. 3, comma 1, lettera b) del D.lgs. 209/03;
  - veicoli fuori uso disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06;
- ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.lgs. 209/03 e ss.mm.ii. e di quanto stabilito dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, il quantitativo massimo istantaneo di veicoli fuori uso, classificati quali rifiuti, autorizzato alla messa in riserva preliminare alle successive operazioni di messa in sicurezza, demolizione, pressatura, è da intendersi riferito ai veicoli per i quali sia stato rilasciato il certificato di rottamazione al detentore, già radiati o in attesa di radiazione al PRA;
- l'area complessiva dedicata allo svolgimento dell'attività di gestione dei veicoli fuori uso (parte della tettoia) deve essere individuata mediante segnaletica orizzontale in vernice;
- i pozzetti ciechi presenti sotto la tettoia devono essere rivestiti con sostanze impermeabilizzanti;
- il conferimento e lo stoccaggio dei veicoli fuori uso prima del trattamento, il trattamento del veicolo fuori uso (messa in sicurezza e demolizione), la rottamazione per la riduzione volumetrica del veicolo trattato (e relativa area di stoccaggio dei veicoli pressati), lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi derivanti dallo svolgimento del trattamento, lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili derivanti dal trattamento, il deposito dei veicoli trattati, costituenti le fasi di gestione del veicolo fuori uso, devono essere svolte al di sotto della tettoia ed all'interno delle aree individuate nella configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "*Planimetria Lay-Out rifiuti - Tavola unica – gennaio 2019*";
- a viabilità interna alla tettoia deve essere delimitata mediante segnaletica orizzontale in vernice e mantenuta sgombra;

11. le operazioni di messa in sicurezza di cui all'allegato I, punto 5 del D.lgs. 209/03, devono essere effettuate al più presto e prima di procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente, secondo le modalità e prescrizioni quivi contenute e riguardo alle quali si precisa quanto segue:
  - non possono essere ritirati veicoli con serbatoi del gas compresso fino all'adozione di idonee modalità per la loro rimozione ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili. A tal fine si precisa che dette modalità devono essere preventivamente comunicate alla SAC ARPAE di Modena;
  - non possono essere ritirati veicoli con fluidi refrigeranti del sistema di condizionamento fino all'adozione di idonee modalità per la loro estrazione e gestione anche in relazione al possibile contenuto in CFC e HFC. A tal fine si precisa che dette modalità devono essere preventivamente comunicate alla SAC ARPAE di Modena;
  - nella fase di messa in sicurezza del veicolo fuori uso deve essere condotta anche la rimozione dei condensatori contenenti PCB o PCT. A tal fine si precisa che deve essere verificata la data di produzione dell'autoveicolo e, qualora la stessa risulti antecedente al giugno 1988, oppure nei casi dubbi, i condensatori di cui trattasi devono essere conferiti ad impianti autorizzati a ricevere tali rifiuti;
12. conformemente alle disposizioni contenute nel D.lgs. 149 del 23/02/2006 "Disposizioni correttive ed integrative al D.lgs. 209/03, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso", la Ditta è tenuta a rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti ed i materiali di cui all'allegato II del D.lgs. 209/03 etichettati o resi in altro modo identificabili. Lo stoccaggio dei medesimi deve avvenire in spazi coperti e con pavimentazione in cemento impermeabile, oppure in contenitori a tenuta chiusi;
13. i rifiuti derivanti dal trattamento del veicolo fuori uso (messa in sicurezza e demolizione) devono essere depositati secondo le modalità di stoccaggio individuate nell'elaborato "relazione tecnica integrativa" acquisita agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 88431/8.8.4. del 03/07/2006, rispetto alla quale si precisa che:
  - i componenti che possono esplodere, quali air-bag, successivamente alla rimozione, devono essere stoccati in un contenitore in metallo, a tenuta in spazi coperti;
  - lo stoccaggio dei condensatori contenenti PCB o PCT deve avvenire in un contenitore a tenuta stagna e chiuso;
  - i contenitori dei rifiuti liquidi pericolosi devono essere realizzati con materiali resistenti alle caratteristiche chimiche dei liquidi contenuti e devono essere alloggiati in bacini di contenimento di capacità pari al volume del contenitore stesso, oppure nel caso in cui nello stesso bacino vi siano più serbatoi, pari ad almeno 1/3 del volume totale dei serbatoi e, in ogni caso, non inferiore al volume del contenitore di maggiore capacità. Ogni bacino di contenimento deve essere riferito a rifiuti aventi le stesse caratteristiche di pericolo e che non possano reagire pericolosamente tra di loro;
  - i catalizzatori estratti devono essere collocati al coperto in contenitori a tenuta e chiusi;
  - le condizioni di stoccaggio delle batterie devono essere tali da garantire il contenimento dei liquidi eventualmente fuoriusciti anche nella fase di raccolta di tale rifiuto (ad esempio mediante contenitori a rendere allo smaltitore oppure contenitori dotati di sistemi di raccolta di tali liquidi).

Lo stoccaggio di detti rifiuti deve avvenire nel rispetto, comunque, delle disposizioni di cui ai punti 2.2, 4 e 8 dell'allegato I al D.lgs. 209/03;
14. il gestore del centro è tenuto a rispettare quanto previsto all'art. 183, comma 1 lettera bb) della parte quarta del D.lgs. 152/06, in materia di deposito temporaneo di rifiuti speciali

pericolosi e non pericolosi, ovvero, in caso contrario, ad ottemperare alle comunicazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di gestione rifiuti;

15. i veicoli collocati nell'area di conferimento e stoccaggio devono essere disposti linearmente (non accatastati). Considerato che tale area di conferimento, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia per i veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi, è necessario che la stessa sia suddivisa, mediante barriera mobile, in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli da trattare;
16. lo stoccaggio dei veicoli messi in sicurezza e non ancora sottoposti a trattamento, è consentito mediante la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli;
17. l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai cinque metri di altezza, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Considerato che l'area per il deposito di tali veicoli, come dichiarato dalla ditta, verrà utilizzata sia per i veicoli disciplinati dal D.lgs. 209/03, sia dai veicoli disciplinati dall'art. 231 del D.lgs. 152/06, in caso di presenza di questi ultimi è necessario che la stessa sia suddivisa mediante barriera mobile in due settori da destinare alle due diverse tipologie di veicoli;
18. il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali deve essere collocato in prossimità del settore dedicato al trattamento del veicolo fuori uso. Il deposito deve prevedere anche materiali di pronto uso per la neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite durante l'estrazione degli accumulatori;
19. devono essere adottati provvedimenti efficaci ad evitare che i materiali (in modo particolare i pneumatici) depositati all'esterno, anche eventualmente in cassoni, permettano il formarsi di raccolte d'acqua. Ciò al fine di combattere efficacemente la riproduzione della zanzara *Aedes Albopictus*, cosiddetta "Zanzara Tigre", specialmente nel periodo compreso tra il 31 Marzo e il 31 Ottobre;
20. le operazioni di messa in sicurezza e demolizione devono avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni di cui ai punti 5 e 6 dell'allegato I al D.lgs. 209/03;
21. devono essere rimossi e separati i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
22. le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti deve essere eseguito in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio, di recupero;
23. l'attività di messa in sicurezza e demolizione, comprensiva quindi anche dello smontaggio delle parti meccaniche, deve avvenire in area coperta;
24. i veicoli fuori uso possono essere trattati solamente dopo la cancellazione dal PRA;
25. deve essere garantito il mantenimento:
  - di una adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
  - di un'idonea recinzione lungo tutto il perimetro dell'impianto;
26. deve essere garantita, a cura del titolare della presente autorizzazione, la manutenzione nel tempo della barriera di protezione ambientale finalizzata al contenimento dell'impatto visivo e rumorosità dell'impianto verso l'esterno;

27. l'esercizio delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso deve essere condotto nel rispetto dei contenuti del D.lgs. 209/03, ed in particolare:

- art. 5 relativo alla raccolta del veicolo fuori uso ed in particolare alla dichiarazione di presa in carico del veicolo, certificato di rottamazione e cancellazione dal PRA;
- art. 6 relativo al trattamento dei veicoli fuori uso;
- art. 11 relativamente alla trasmissione di dati ed informazioni.

**Prescrizioni specifiche per attività di recupero (R12) e smaltimento (D15) dei rifiuti costituiti da imballaggi in materiali misti (codice europeo 150106)**

Si ricorda che i rifiuti costituiti da imballaggi devono essere avviati ad un trattamento finalizzato al riciclaggio o al recupero, a meno che non si tratti di partite con un contenuto di impurezze tale da impedire l'avvio a tali forme di gestione.

28. L'effettiva operazione a cui destinare il rifiuto (R13 o D15) deve essere stabilita nella fase di raccolta dello stesso;
29. modalità di stoccaggio: in cumuli realizzati al di sotto della tettoia su superficie in cemento dotata di pozzetti di raccolta degli eventuali reflui non collegati con la rete fognaria interna del centro;
30. l'operazione di smaltimento D15 è comprensiva dell'operazione di cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei che possano compromettere il corretto smaltimento finale dei rifiuti; non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali;
31. ai sensi dell'art. 226 comma 1 del D.lgs. 152/06, è vietato lo smaltimento in discarica degli imballaggi e dei contenitori recuperati, ad eccezione degli scarti derivanti da operazioni di selezione, riciclo, recupero dei rifiuti di imballaggio;
32. l'operazione di recupero R12 autorizzata per gli imballaggi in materiali misti è da intendersi riferita esclusivamente all'operazione di cernita finalizzata alla separazione in frazioni merceologiche omogenee da avviare ad impianti di recupero autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 ed eliminazione delle impurezze;
33. le operazioni di selezione devono essere condotte al di sotto della tettoia su superficie in cemento dotata di pozzetti di raccolta degli eventuali reflui non collegati con la rete fognaria interna del centro;
34. i rifiuti in ingresso all'impianto destinati all'operazione di recupero R12 devono essere costituiti esclusivamente da una miscela composta da tutti o alcuni dei seguenti materiali: imballaggi di carta e cartone, imballaggi in plastica, imballaggi in legno;
35. le tipologie di rifiuto da destinare al recupero originate dalle operazioni di cernita degli "Imballaggi in materiali misti" (codice europeo 150106), nonché i relativi quantitativi massimi istantanei e modalità di messa in riserva autorizzati, sono i seguenti:

| <b>Codice europeo</b> | <b>Denominazione Rifiuto<br/>(operazioni consentite:R13)</b> | <b>Quantità istantanea autorizzata<br/>(t)</b> | <b>Modalità di messa in riserva</b>                                                                                                                               |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>150101</b>         | <b>Imballaggi di carta e cartone</b>                         | <b>24</b>                                      | In contenitore collocato al di sotto della tettoia, su superficie in cemento                                                                                      |
| <b>150102</b>         | <b>Imballaggi in plastica</b>                                | <b>24</b>                                      | In contenitore collocato al di sotto della tettoia, su superficie in cemento                                                                                      |
| <b>150103</b>         | <b>Imballaggi in legno</b>                                   | <b>24</b>                                      | In cumulo al di sotto della tettoia, su superficie in cemento dotata di pozzetti di raccolta degli eventuali reflui non collegati con la rete fognaria del centro |

36. le frazioni merceologiche di rifiuti originate dalle operazioni di cernita degli imballaggi in materiali misti devono essere stoccate separatamente dalle analoghe tipologie ritirate da terzi e gestite ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. 152/06;
37. i contenitori devono essere a tenuta e possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto;
38. lo scarto originato dalle operazioni di cernita deve essere identificato con codice europeo appartenente alla categoria "19";
39. qualora negli imballaggi siano presenti residui liquidi dovrà esserne prevista la rimozione per sgocciolatura e la collocazione dello stesso in contenitore a tenuta dotato di copertura;

Prescrizioni specifiche per attività di smaltimento D15 dei rifiuti identificati con il codice europeo 170904

40. Modalità di stoccaggio: in cumulo realizzato al di sotto della tettoia ed all'interno dell'area definita nella configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "Planimetria Lay-Out rifiuti - Tavola unica – gennaio 2019";
41. L'operazione di smaltimento D15 è comprensiva dell'operazione di cernita intesa come sola eliminazione di corpi estranei che possano compromettere il corretto smaltimento finale dei rifiuti; non sono ammesse operazioni di cernita finalizzate al recupero di materiali;
42. la ditta deve tenere, a disposizione dell'autorità di controllo, le certificazioni analitiche che attestino la non pericolosità dei rifiuti ai sensi dell'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/06;

Prescrizioni generali

43. l'attività in questione deve essere svolta secondo la configurazione impiantistica rappresentata nell'elaborato grafico "Planimetria Lay-Out rifiuti - Tavola unica – gennaio 2019", per quanto non in contrasto con le prescrizioni di cui alla presente determinazione;
44. le operazioni di smaltimento devono essere riservate prioritariamente ai rifiuti prodotti nell'ambito del territorio della Provincia di Modena e della Regione Emilia Romagna; sono fatte salve eventuali disposizioni emanate in attuazione degli articoli 127, 128 e 130 della L.R. 3/99;
45. deve essere distinto il settore per il conferimento da quello di messa in riserva dei rifiuti;
46. i rifiuti devono essere stoccati separatamente per singolo codice europeo;
47. le aree ed i contenitori adibiti alla messa in riserva dei rifiuti devono essere dotati di idonea cartellonistica riportante i codici europei dei rifiuti ivi stoccati, l'operazione effettuata e, relativamente ai rifiuti pericolosi, anche da tabelle ben visibili per dimensioni e collocazione, indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e la pericolosità dei rifiuti stoccati. Analoga segnaletica deve essere utilizzata per i contenitori e le aree adibite al deposito dei rifiuti originati dall'attività di recupero svolta nell'impianto;
48. i contenitori devono essere provvisti di dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento, travaso e svuotamento;
49. è ammesso all'interno di ciascun contenitore lo stoccaggio di un solo codice europeo di rifiuto per volta;
50. i rifiuti da recuperare devono essere stoccati separatamente dai rifiuti derivanti dalle operazioni di recupero e destinati allo smaltimento, da quelli destinati ad ulteriori operazioni di recupero;
51. i rifiuti destinati allo smaltimento devono essere stoccati separatamente dai rifiuti destinati al recupero; devono altresì essere stoccati separatamente i rifiuti pericolosi e non pericolosi;
52. i rifiuti devono essere stoccati separatamente dalle materie prime eventualmente presenti nell'impianto;

53. l'impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni in cemento, asfalto, alla rete fognaria, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell'ambiente;
54. presso il centro, le attività che danno luogo a emissioni rumorose devono essere esercitate nel rispetto dei limiti previsti dalla specifica normativa vigente in materia;
55. l'area interessata dal centro deve essere recintata e dotata di cancello con chiusura;
56. le fognature e le fosse biologiche devono essere alloggiati in manufatti impermeabili, a tenuta, e dotate di dispositivi necessari per la loro periodica verifica ispettiva;
57. i pozzetti di raccolta degli eventuali reflui non collegati con la rete fognaria del centro presenti nell'impianto devono essere periodicamente svuotati ed il materiale di risulta conferito quale rifiuto ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06;
58. le aiuole devono essere dotate di impianto di irrigazione automatico e gli alberi ad alto fusto dell'aiuola esterna devono essere specie a foglia caduca idonee a svolgere la funzione schermante (es. *Carpinus Betulus*);
59. tutte le attività oggetto della presente autorizzazione devono essere svolte al coperto al di sotto della tettoia;
60. il Piano di Ripristino dell'area, contenuto nell'elaborato "Relazione Tecnica" acquisito agli atti della Provincia di Modena con prot. n. 139588/8.8.4. del 26/10/2005, deve essere attuato entro sei mesi dalla data di cessazione dell'attività, che deve essere comunicata all'ARPAE di Modena, SAC e Distretto Territoriale, ed al Comune di Sassuolo. Si precisa al riguardo che entro tale termine la ditta deve verificare l'assenza di contaminazioni ai sensi della normativa vigente in materia e provvedere alla pulizia del sito mediante recupero/smaltimento dei rifiuti presenti e ad eliminare i potenziali rischi ambientali connessi al mantenimento delle strutture impiantistiche quali: sistemi di raccolta dei reflui, sistemi di depurazione delle acque e rete fognaria.

Si ricorda che eventuali operazioni di trattamento dei rifiuti "a caldo" (ad esempio taglio con cannello) devono essere specificatamente autorizzate ai sensi della parte IV e V del D.lgs. 152/06.

Si ricorda al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:

1. tenere aggiornati, presso l'impianto, due registri:
  - registro previsto dal regolamento di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nel quale dovranno essere annotate le movimentazioni dei veicoli da demolire;
  - registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge riguardanti i rifiuti derivanti dall'attività di messa in sicurezza, demolizione e pressatura dei veicoli fuori uso, nonché le restanti tipologie di rifiuto autorizzate ;
2. accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal D.Lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

**REGOLAMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE**

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                       |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Rumore                                | Nulla osta sull'impatto acustico (art.8 della L.447/1995) |

**A. PREMESSA NORMATIVA**

La legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione.

In attuazione dell'art.4 della Legge n.447/1995 recante "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", la Legge regionale n. 15/2001 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*" detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore.

Con la Delibera della Giunta Regionale (DGR) n.45/2002 vengono varati i "*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art.11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la DGR n.673/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR n.15/2001 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di "*Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico*".

**B. PARTE DESCRITTIVA**

La ditta Mattioli S.p.A., con sede legale e impianto a Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi.

Così come è descritto nella valutazione previsionale d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma della L. 447/95, l'esercizio dell'attività produttiva comporta l'uso di sorgenti di rumore; si ha pertanto la seguente configurazione:

- la principali sorgenti di rumore sono rappresentate dagli impianti utilizzati nel processo produttivo (presso-cesoia, macchina strappa motori e macchina compattatrice per i veicoli fuori uso) e dal carico/scarico dei rifiuti e materiali dagli automezzi con ragno caricatore e per ribaltamento;
- le sorgenti di rumore di cui sopra sono utilizzate in periodo di riferimento diurno (06:00 – 22:00).

Con Deliberazione del Consiglio n. 64 del 23/07/2007, il Comune di Sassuolo ha adottato l'adeguamento della classificazione acustica del territorio comunale, attribuendo alla zona dove è insediata la Ditta la classe V, che prevede, tra l'altro, il rispetto del limite differenziale di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/1997.

In data 29/10/2007 Arpa di Modena, su richiesta del Comune, ha effettuato delle misure del rumore (relazione PGMO/2007/16314 del 07/11/2007) accertando il superamento, nel periodo diurno, del limite differenziale di immissione.

Il Comune di Sassuolo, con Deliberazione del Consiglio n. 28 del 08/04/2008, ha modificato e riadottato la classificazione acustica del territorio comunale, assegnando la classe VI alla zona dove è collocata la Ditta Mattioli S.p.A., prevedendo l'adozione, da parte della ditta medesima, di tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso l'uso dei macchinari, a tutela delle ditte confinanti. Tale riadozione è avvenuta sulla scorta del parere reso della Regione Emilia Romagna, prot. n. 8074 del 18/03/2008, nel quale si ritiene che l'area in esame possieda le caratteristiche della classe VI, fermo restando che anche in presenza di una zona di classe VI, oltre a garantire il rispetto dei valori limite assoluti di immissione, occorre limitare il disturbo delle attività limitrofe.

Nelle more della conclusione del procedimento di zonizzazione avviato con deliberazione n.28/2008, il Sindaco ha adottato Ordinanza contingibile ed urgente, n. 454 del 21/10/2008, successivamente modificata con Ordinanza n. 460 del 28/10/2008, imponendo alla ditta l'adozione di misure temporanee volte a limitare il disturbo nelle attività limitrofe, al fine di tutelare la salute pubblica.

L'adeguamento della Classificazione acustica di cui alla D.C.C. n. 28/2008 non è stato successivamente approvato dal Consiglio Comunale, ma con deliberazione n. 47 del 07/07/2015, il Consiglio Comunale ha approvato l'adozione dell'adeguamento della vigente Classificazione Acustica del territorio comunale sulla base dei criteri e condizioni previsti dalla direttiva di cui alla D.G.R. n. 2053/2001, ai sensi di quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 della L.R. n. 15/2001.

Poi con Deliberazione n. 3 del 04/02/2016, il Consiglio Comunale ha approvato l'adeguamento della classificazione acustica del territorio comunale.

A seguito dell'approvazione dell'aggiornamento della Classificazione acustica del territorio comunale, la ditta Mattioli Spa ha presentato il proprio Piano di risanamento acustico, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 della L.R. n.15/2001, sul quale ARPAE Servizio Territoriale Area Sud, sede di Maranello, ha espresso parere favorevole, prescrivendo a fine lavori una campagna di misure fonometriche con l'intento di verificare il rispetto del limite differenziale ai recettori (collocati in classe V).

Con l'autorizzazione SUAP 3152/2016, la ditta Mattioli Spa è stata autorizzata alla realizzazione del progetto di collocazione delle barriere antirumore sul perimetro del cortile della ditta presso il sito di via Ferrari Moreni 22 a Sassuolo.

A luglio 2017, a seguito del completamento della barriera acustica eseguita sul perimetro del cortile interno dell'azienda, la ditta Mattioli Spa ha trasmesso il relativo collaudo effettuato da tecnico competente in acustica.

Dopodiché, il sig. Italo Mattioli, in qualità di legale rappresentante della ditta Mattioli Spa, ha chiesto formalmente al Comune di Sassuolo la revoca dell'ordinanza sindacale n. 454/2008, alla luce del piano di risanamento acustico realizzato ed in ragione delle esigenze produttive aziendali, per le quali la limitazione di orario di funzionamento della pressa cesoia è causa di grave nocumento economico.

ARPAE Servizio Territoriale Area Sud, sede di Maranello, ha espresso parere favorevole alla revoca dell'ordinanza sindacale n. 454/2008.

Per quanto sopra richiamato, il Comune di Sassuolo ha emesso l'ordinanza n. 168 del 30/08/2017, con oggetto "Revoca efficacia ordinanza sindacale n. 454/2008, emessa nei confronti della ditta Mattioli Spa Via Ferrari Moreni n.22 Sassuolo", acquisita agli atti di Arpa con prot. 17143 del 30/08/2017, nella quale rimane la raccomandazione alla ditta Mattioli Spa di continuare ad eseguire la movimentazione dei materiali ferrosi attraverso i ragni delle macchine operatrici mediante appoggio lento anziché rilascio dall'alto, e l'invito ad adottare ogni utile accorgimento che si renda necessario ove si manifesti il ripetersi di problemi di vibrazioni.

**C. ISTRUTTORIA E PARERI**

Vista la valutazione d'impatto acustico della ditta Mattioli S.p.A. presentata ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L. 447/95;

visto il parere favorevole espresso dal Comune di Sassuolo, prot. n. 984 del 12/01/2015, nel quale vengono riprese e prescritte le misure imposte nell'ordinanza del Sindaco n. 454 del 21/10/2008;

vista l'ordinanza del Comune di Sassuolo, n. 168 del 30/08/2017, con oggetto "Revoca efficacia ordinanza sindacale n. 454/2008, emessa nei confronti della ditta Mattioli Spa Via ferrari Moreni n.22 Sassuolo", acquisita agli atti di Arpae con prot. 17143 del 30/08/2017;

visto che con la richiesta di modifica dell'autorizzazione, il proponente non avanza proposte di modifica all'impianto;

**D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

1. Il nulla osta ai fini acustici, fatti salvi i diritti di terzi, è rilasciato all'utilizzo, presso il fabbricato ad uso produttivo posto in Comune di Sassuolo (MO), via Ferrari Moreni, 22, delle sorgenti di rumore a servizio della ditta Mattioli S.p.A., secondo la configurazione descritta nella valutazione d'impatto acustico presentata dal richiedente ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 e nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente allegato;
2. la movimentazione dei materiali ferrosi attraverso i ragni delle macchine operatrici deve essere effettuata mediante appoggio lento anziché rilascio dall'alto;
3. si deve adottare ogni utile accorgimento che si renda necessario ove si manifesti il ripetersi di problemi di vibrazioni;
4. qualsiasi modifica dell'assetto impiantistico e/o strutturale che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale è subordinata alla presentazione di un nuovo documento d'impatto acustico;
5. in corso d'esercizio devono essere garantite modalità tecnico/gestionali sulle apparecchiature e impianti tecnologici (es. manutenzioni periodiche, sostituzioni, ecc.) tali da assicurare, nel tempo, la compatibilità acustica nei confronti del contesto circostante;
6. le sorgenti di rumore utilizzate, nonché le modalità di uso delle sorgenti, devono essere conformi alle condizioni progettuali descritte nella valutazione d'impatto acustico, con particolare riferimento a numero, tipologia, potenza acustica, posizione e orientamento, ecc.

**REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI SCARICO DELLE ACQUE**

| <b>Settore ambientale interessato</b> | <b>Titolo ambientale sostituito</b>                                                                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scarichi idrici                       | Scarichi di acque reflue di dilavamento nella pubblica fognatura (Artt.124 e 125 del D.Lgs 152/06) |

**A. PREMESSA NORMATIVA**

La Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta (DGR) n.1053/2003 ha emanato la direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs.152/1999 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

In attuazione dell'art.39 del D.Lgs 152/99, la Regione Emilia Romagna, con DGR n.286/2005, ha emanato la propria *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne"*.

La parte terza del Dlgs.152/2006 *"Norme in materia ambientale"* ha abrogato e sostituito il D.Lgs.152/1999.

L'articolo 124, comma 1, Dlgs 152/06 prevede che tutti gli scarichi siano preventivamente autorizzati.

La Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la LR. n.5/2006, con la quale conferma la validità giuridica ed applicativa di entrambe le direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06.

Con DGR n.1860/2006 vengono emesse le *"Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/05"*.

Il Decreto Presidente della Repubblica n.227/2011 ha introdotto criteri di *"Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico"*.

Con la delibera dell'Assemblea Consortile n° 9 del 24 luglio 2006 è stato approvato il Regolamento Quadro per la disciplina del Servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena.

**B. PARTE DESCRITTIVA**

La ditta Mattioli S.p.A., presso l'insediamento di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, svolge attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non, costituiti principalmente da rottami ferrosi e non ferrosi.

Relativamente agli scarichi idrici, si ha la seguente configurazione:

- le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici dello stabilimento, previo trattamento in fosse biologiche, sono convogliate nella rete delle acque nere della pubblica fognatura di Via Ferrari Moreni;
- le acque meteoriche ricadenti sulle coperture (tetti) vengono recapitate direttamente nella rete delle acque bianche della pubblica fognatura di Via Olivari;

c) le acque meteoriche di dilavamento del piazzale adibito allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti vengono recapitate, previo trattamento, nella rete delle acque nere della pubblica fognatura di Via Olivari. Il sistema di trattamento di tali acque è così costituito:

- impianto di trattamento delle acque di prima pioggia (volume complessivo di 70 mc) composto da comparti di sedimentazione, disoleazione, trattamento chimico-fisico e pozzetto di ispezione;
- impianto di trattamento delle acque di seconda pioggia costituito da vasca di accumulo da 20 mc con pompa che alimenta le vasche volano fuori terra di volume complessivo pari a 70 mc con comparto di sedimentazione, disoleazione e pozzetto di ispezione.
- E' inoltre presente una vasca a servizio della presso-cesoia di volume pari a 437 mc per la laminazione delle acque di dilavamento prodotte durante tutto l'evento meteorico.

Ai sensi del D.Lgs 152/06, della D.G.R. 286/05, della D.G.R. 1860/06 e del Regolamento ATO del Servizio idrico integrato, le acque reflue di cui alla precedente lettera c) sono classificate come acque "reflue di dilavamento".

Le acque reflue di cui al punto a) sono classificabili come "acque reflue domestiche" e sono pertanto sempre ammesse in pubblica fognatura ai sensi del Regolamento ATO del Servizio Idrico Integrato.

Le acque di cui alla lettera b) sono classificabili come "acque pluviali" e non necessitano di autorizzazione allo scarico.

Il processo produttivo non genera scarichi di acque tecnologiche di processo e quelle eventualmente prodotte sono smaltite ai sensi della normativa sui rifiuti.

#### **C. ISTRUTTORIA E PARERI**

Richiamata l'autorizzazione allo scarico n. 38316 del 08/11/2010, rilasciata dal Comune di Sassuolo alla ditta Mattioli S.p.A. per l'insediamento di Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22;

vista ed esaminata la documentazione allegata all'istanza di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06;

visto il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Hera S.p.A protocollo n. 96419 del 04/08/2014;

visto il parere tecnico (favorevole con prescrizioni) di Arpa di Modena, prot. n. PGM0/2014/9501 del 04/08/2014;

visto il parere favorevole del Comune di Sassuolo, prot. n. 28089 del 26/08/2014;

visto che con la richiesta di modifica dell'autorizzazione, il proponente non avanza proposte di modifica al sistema di raccolta e trattamento esistente;

#### **D. PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI**

1. è autorizzato il gestore della ditta Mattioli S.p.A., con sede legale e impianto a Sassuolo (MO), Via Ferrari Moreni, 22, a scaricare nella rete delle acque nere della pubblica fognatura di Via Olivari le acque reflue di dilavamento che ricadono nel piazzale adibito allo stoccaggio e lavorazione dei rifiuti, nel rispetto delle seguenti prescrizioni e disposizioni;
2. le acque reflue di dilavamento oggetto della presente autorizzazione sono così costituite:

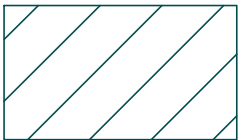
- acque di prima pioggia trattate in impianto avente un volume complessivo di 70 mc, composto da comparti di sedimentazione, disoleazione, trattamento chimico-fisico e pozzetto di ispezione;
  - acque di seconda pioggia convogliate in vasca di accumulo da 20 mc con pompa che alimenta le vasche volano fuori terra di volume complessivo pari a 70 mc con comparto di sedimentazione , disoleazione e pozzetto di ispezione.
3. lo scarico delle acque reflue di dilavamento nella rete delle acque nere della pubblica fognatura deve rispettare continuativamente i limiti previsti dalla tabella 3 (allegato 5 alla parte terza) del D.Lgs 152/06 per lo scarico in pubblica fognatura;
  4. devono essere eseguite almeno due analisi di autocontrollo annuali sulle acque di seconda pioggia determinando i seguenti parametri: Piombo, Zinco, Cromo totale, Cadmio, Rame, Nichel, Mercurio, COD, SST, Idrocarburi Totali. Gli esiti di tali analisi devono essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo;
  5. deve essere effettuata la periodica pulizia dei piazzali e della vasca a servizio della pressocesoia utilizzata come invaso per la raccolta delle acque di dilavamento;
  6. deve essere prevista una manutenzione bimestrale dei manufatti impiantistici;
  7. è vietata l'immissione, anche occasionale ed indiretta, nel ricettore finale delle sostanze di cui è tassativamente vietato lo scarico ai sensi dell'articolo 81 del Regolamento Quadro per la disciplina del servizio Idrico Integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale 4 di Modena;
  8. i pozzetti di prelievo campioni posti a valle degli impianti di trattamento delle acque reflue di dilavamento dovranno essere mantenuti accessibili per i sopralluoghi e gli eventuali campionamenti da parte degli organi di controllo, nonché dovranno avere una profondità tale da consentire le operazioni di prelievo;
  9. l'esercizio nell'insediamento di attività comportante l'impiego di acqua per usi diversi da quelli indicati, e conseguente diversa natura degli scarichi, comporta l'obbligo di preventivo conseguimento di una nuova autorizzazione, antecedente all'avvio di qualsiasi nuova o diversa attività;
  10. è fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'ARPAE di Modena, al Comune di Sassuolo ed al gestore del servizio idrico di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.



Rifiuti in contenitori



VIABILITA'  
PRINCIPALE



Area dedicata  
all'utorizzazione ai sensi  
dell'art. 208 del D.Lgs.  
152/06 e D.Lgs. 209/03

|  |                  |
|--|------------------|
|  | FOSSA BIOLOGICA  |
|  | POZZETTO ISPEZIO |
|  | POZZETTO SGRASS  |
|  | PI1 POZZETTO PRE |

|  |                                       |
|--|---------------------------------------|
|  | CADITOIA                              |
|  | CADITOIA FOSSA P                      |
|  | POZZETTO ISPEZIO                      |
|  | GRIGLIA RACCOLTA                      |
|  | POZZO ISPEZIONAE<br>CAPACITA mc. 1.00 |
|  | PI2 POZZETTO PRE                      |

|  |                 |
|--|-----------------|
|  | SBOCCO ALLA FOG |
|--|-----------------|

|  |        |
|--|--------|
|  | AIUOLE |
|--|--------|

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**